



**Schema Contratto Quadro/Capitolato Speciale d'appalto rettificato a pag. 13 par. 7.1 con d.d. 1358/2019 prot. n. 149288 del 04.09.2019**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO CON ACCORDO QUADRO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO PER CIASCUN LOTTO, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 3, D LGS 50/2016 E S.M.I, DI DURATA PARI A QUATTRO ANNI DEI SERVIZI**

**(ciascun contratto quadro avrà ad oggetto il servizio relativo al Lotto aggiudicato)**

**LOTTO 1 - ausiliario per le strutture di Ateneo (portierato, reception e assistenza nelle aule) - CIG n. 796130116C**

**LOTTO 2 - pulizia e igiene ambientale per le strutture di Ateneo (Appalto verde DM CAM 24 maggio 2012, in G.U. n. 142 del 20 giugno 2012) - CIG n. 7964070E75**

**LOTTO 3 - servizi di portierato e assistenza alle sale delle biblioteche di Umanistica e di Scienze sociali dell’Ateneo (appalto riservato ex art. 112 del D.Lgs. N. 50/2016) - CIG n. 796407636C**

**SCHEMA CONTRATTO QUADRO / CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO**



## TRA

- **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE**, con sede a Firenze, Piazza San Marco n. 4, Partita IVA n. 01279680480, Tel. +39 055 27571, PEC: ateneo@pec.unifi.it, rappresentata dal Dott. ...., nella qualità di Dirigente del ....., nato a ..... il ....., C.F. n. ...., nel prosieguo anche indicata come "Università" o "Ateneo" o "Stazione Appaltante";

## E

- .....(C.F. .... e P.I. ....), con sede legale in ..... via.....  
PEC:.....rappresentata dal Sig/Sig.ra.....  
nato a..... il....., in qualità di..... nel prosieguo anche indicato come "Affidatario/a" o "Appaltatore";

## PREMESSO

Con delibera del Consiglio di amministrazione in data 27 settembre 2018 è stato disposto il parere favorevole per procedere ad affidare il servizio sopra descritto, suddiviso in tre lotti.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50– Codice dei contratti pubblici.

Al termine della procedura di affidamento si procederà alla stipula, per ciascun lotto, di appositi accordi quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, il cui scopo è quello di stabilire le condizioni relative agli appalti da aggiudicare, durante un periodo massimo di quattro anni decorrente dalla data di stipula dei citati accordi quadro.

L'accordo quadro costituirà – in aderenza a quanto stabilito nel citato art. 54, comma 3 del Codice – la base per l'affidamento dei singoli appalti specifici riferiti a ciascun lotto, mediante appositi contratti discendenti stipulati dall'Università degli Studi di Firenze, Area servizi economici patrimoniali logistici.

I singoli appalti specifici (contratti discendenti) saranno affidati mediante applicazione delle condizioni espressamente stabilite negli Accordi quadro.

Il presente contratto disciplina dunque le condizioni generali applicabili ai contratti attuativi (contratti derivati e atti aggiuntivi) conclusi tra stazione appaltante e affidatario, e pertanto non è autonomamente fonte di alcuna obbligazione per la stazione appaltante nei confronti dell'affidatario..

Tanto premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**



## ART. 1 – OGGETTO E VALORE/FABBISOGNO DELL'ACCORDO-QUADRO

L'accordo-quadro in esame ha per oggetto (in relazione al lotto aggiudicato):

**Lotto 1:** i servizi di ausiliario (portierato, reception e assistenza alle aule/sale), alle condizioni e con le modalità indicate nel presente documento ed in conformità alle prescrizioni contenute nella documentazione allegata sub 1 "Allegato A – LOTTO 1 Capitolato Speciale Portierato".

Il monte ore annuo per il citato servizio di portierato ed assistenza alle aule, è stato determinato sulla base del quadro esigenziale rappresentato dalle strutture.

Nel corso di esecuzione del contratto il monte ore potrebbe aumentare o diminuire sulla base delle effettive necessità dell'Ateneo.

**Lotto 2:** i servizi di pulizia e igiene ambientale da svolgersi presso le strutture dell'Ateneo, a ridotto impatto ambientale ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 maggio 2012 (appalto verde), alle condizioni e con le modalità indicate nel presente documento ed in conformità alle prescrizioni contenute nella documentazione allegata sub 2 "Allegato B – LOTTO 2 Capitolato Speciale Pulizia e Igiene Ambientale", nelle schede di dettaglio degli immobili e nella scheda ove sono indicate Aree omogenee, prestazioni da eseguire e frequenza d'intervento.

Trattandosi di dati puramente indicativi, nessuna pretesa potrà essere avanzata dall'Aggiudicataria qualora le stesse dovessero risultare superiori a quelle effettive. Inoltre, alcune sedi sono da implementarsi nella fase successiva all'avvio del servizio poiché oggetto di lavori e/o dismissioni. Qualora il servizio non venisse esteso anche agli immobili indicati entro la scadenza del contratto, l'aggiudicatario non potrà avanzare alcuna pretesa di qualunque genere nei confronti della stazione appaltante.

Dunque il servizio interesserà le superfici indicate per ciascun plesso in sede di gara (come da elenco riferito allo specifico lotto) le quali sono così da intendersi indicative, per tanto è data possibilità alle concorrenti di verificare le indicazioni dei luoghi oggetto dell'accordo quadro mediante sopralluogo negli edifici interessati o acquisire chiarimenti in merito da parte degli stessi.

Con riferimento al lotto avente ad oggetto i servizi di pulizia e di igiene ambientale inoltre, nella scheda dati informativi allegata, è riportata la colonna con il numero minimo di ore garantite, che si considerano indicative delle ore annuali necessarie per il corretto assolvimento del servizio per ciascun plesso di riferimento.

Il servizio deve essere eseguito a perfetta regola d'arte. In generale, il servizio, in dipendenza di quanto meglio specificato nei singoli contratti **derivati**, viene svolto secondo le modalità e periodicità indicate nelle schede allegate.

Ulteriori indicazioni di dettaglio circa la tipologia dei locali presso i quali svolgere prioritariamente il servizio di pulizia potranno essere fornite secondo le esigenze di ogni plesso nei limiti del monte ore che sarà definito per ciascun plesso.

In particolare, si precisa che, sulla base delle effettive risorse finanziarie disponibili ed in considerazione della migliore offerta pervenuta per la prestazione di pulizia richiesta, il monte ore che ne scaturirà a disposizione sarà gestito direttamente dal responsabile unico del procedimento e dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che avrà facoltà e discrezionalità nell'impiegare le risorse offerte dalla Ditta (entro il monte ore massimo disponibile) secondo le contingenti necessità della struttura ad esso facente capo. Di tale impiego i citati responsabili daranno tempestiva comunicazione ai referenti della Ditta



aggiudicataria per concordare direttamente le migliori modalità logistiche per il corretto e funzionale svolgimento del servizio di che trattasi.

**Lotto 3:** i servizi di portierato e assistenza alle sale delle biblioteche di Umanistica e di Scienze sociali dell'Ateneo nelle aperture serali nei giorni dal lunedì al venerdì e nell'apertura pomeridiana del sabato, alle condizioni e con le modalità indicate nel presente documento ed in conformità alle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico sub 3 "Allegato C - LOTTO 3 Capitolato Speciale Portierato e Sorveglianza Biblioteche".

Si precisa che i servizi riconducibili all'Accordo Quadro di cui al Lotto n. 3 saranno attivati dalla Stazione Appaltante in via sperimentale, e saranno condizionati dai risultati del monitoraggio dei dati di fruizione delle strutture da parte dell'utenza universitaria.

Il luogo di svolgimento del servizio è Firenze, Sesto Fiorentino e Calenzano.

Gli importi complessivi stimati per l'intera durata del Contratto Quadro, di seguito indicati per ciascun lotto, non sono in alcun modo vincolanti per l'Università degli Studi di Firenze. In particolare gli importi si configurano esclusivamente come limite massimo entro il quale l'aggiudicatario del singolo lotto si impegna ad erogare i servizi in oggetto nell'ipotesi di stipula dei relativi contratti derivati.

In capo alla stazione appaltante non sussiste alcun obbligo ad attivare contratti attuativi o atti aggiuntivi. L'aggiudicatario dell'Accordo Quadro relativo a ciascun singolo lotto non avrà nulla a pretendere dalla stazione appaltante, qualora l'accordo quadro dovesse essere eseguito soltanto in parte mediante la stipula di contratti attuativi per importi minori rispetto a quelli del lotto cui si riferisce oppure qualora all'accordo quadro non dovesse fare seguito alcuna stipula di contratti attuativi o atti aggiuntivi.

L'aggiudicatario dell'Accordo Quadro riferito a ciascun singolo Lotto, all'esito della richiesta di fornitura, sarà invece obbligato a contrarre con la stazione appaltante mediante la conclusione di contratti attuativi/derivati o atti aggiuntivi, aventi ad oggetto i servizi.

Il valore massimo previsto per l'intera durata quadriennale per ciascuno degli Accordi

Quadro riferiti a ciascuno Lotto posto a gara è individuato come segue:

<b>Lotto 1: servizio portierato</b>	euro
Canone Ordinario quadriennale stimato servizi portierato	19.600.000,00
di cui Oneri per la sicurezza	11.760,00
<b>Lotto 2: servizio di igiene ambientale e pulizia</b>	
Canone Ordinario quadriennale stimato servizi igiene ambientale	20.080.000,00
di cui Oneri per la sicurezza	19.280,00
<b>Lotto 3: servizio di vigilanza / assistenza sale biblioteche</b>	
Canone Ordinario quadriennale stimato	1.300.000,00



di cui Oneri per la sicurezza	7.800,00
-------------------------------	----------

Il valore di ciascun contratto specifico e attuativo sarà determinato dai servizi effettivamente richiesti, sulla base dell'effettivo fabbisogno, in quantità e durata per il tempo necessari, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalle dinamiche organizzative dell'Ateneo.

Si ribadisce che l'aggiudicazione e la stipula dei singoli Accordi Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione economica per l'Ente nei confronti della ditta aggiudicataria, costituendo l'Accordo Quadro unicamente la procedura di gara per la scelta del contraente ed il documento base per la regolamentazione dei contratti specifici.

## **ART. 2 - CONDIZIONI GENERALI DEGLI ACCORDI QUADRO E DEI CONTRATTI ESECUTIVI**

Il procedimento, l'accordo quadro ed i relativi contratti attuativi saranno regolati dal:

- R.D. 18.11.1923, n. 2440 "Nuove disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" e successive modificazioni ed integrazioni;
- R.D. 23.05.1924, n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato" e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.Lgs. 09.10.2002, n. 231 "Attuazione della direttiva 2000/35/CEE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali";
- D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della Legge 03.08. 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.Lgs. 06.09.2011, n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13.08.2010, n. 136";
- D.M. 24.05.2012, recante "criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene";
- Legge 06.11.2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.P.R. 16.04.2013, n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici";
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)
- Dal presente Contratto/Capitolato speciale e dal disciplinare di gara e suoi allegati e dalle altre disposizioni normative in materia indicate e/o comunque vigenti.
- Dall'offerta tecnica ed economica presentata dall'Affidatario in sede di Gara;
- Codice Civile e successive modificazioni ed integrazioni e delle altre disposizioni normative già emanate e vigenti o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non diversamente regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati.



Tutta la normativa sopra citata, anche quando non allegata al presente capitolato speciale ed al disciplinare di gara, ne forma parte integrante e si intende conosciuta ed accettata integralmente da parte del concorrente-affidatario.

a) L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente le disposizioni di parte economica e normativa stabilite in materia del lavoro dalla normativa europea e nazionale e dal contratto collettivo di lavoro di settore e si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge e di contratto sulla tutela, protezione, previdenza sociale, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto, nonché agli altri obblighi relativi al pagamento di contributi per assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi ecc. L'appaltatore è obbligato e si impegna, inoltre, a praticare verso i lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriale applicabili alla data di stipula del contratto, nonché le successive modifiche ed integrazioni, al settore e nelle località in cui si eseguono le prestazioni. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, nonché a fronte di una inadempienza retributiva, relative al personale o ai soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro di cui sopra, vincolano l'appaltatore anche nel caso non aderisca alle Associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. Nessun rapporto di lavoro subordinato sarà riconosciuto tra l'Amministrazione ed il personale dipendente dell'appaltatore.

b) Le variazioni della denominazione e/o della forma giuridica dell'appaltatore, comunque da notificare all'Amministrazione, che comportano mutamento dell'assetto sociale o alcuna forma di incorporazione, cessione o fusione potranno dar luogo, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, alla risoluzione del contratto. Qualora nel corso di svolgimento del contratto si verificassero variazioni dei dati necessari per l'effettuazione del pagamento e/o nelle persone delegate ad operare sul conto corrente bancario dedicato intestato all'appaltatore, anche se tali variazioni avvengano ope legis o per fatto previsto dallo statuto speciale e con pubblicità nei modi di legge, dette variazioni dovranno essere debitamente e tempestivamente notificate dall'appaltatore all'Amministrazione con idonea documentazione. In caso di mancata notifica le conseguenze derivanti da eventuali pagamenti effettuati in conformità alle previsioni contrattuali saranno imputate a carico dell'appaltatore.

c) Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della Legge n. 136 del 13.08.2010, il concorrente aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva per le movimentazioni relative all'appalto. A tale riguardo, l'aggiudicatario:

- assume su di sé tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche;
- si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale di Governo di Firenze - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I servizi oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard



sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità che dovrà essere sottoscritta dall’affidatario in sede di stipula del contratto.

L’accordo quadro ed il relativo contratto attuativo, in relazione a ciascun lotto affidato, si intenderanno risolti di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. con semplice comunicazione scritta inviata dalla stazione appaltante al contraente, nel caso di violazione, anche parziale, degli obblighi sopra esposti con particolare riferimento ai contraenti dell’accordo quadro e dei correlati contratti attuativi.

### **ART. 3. CONDIZIONI SPECIALI DEGLI ACCORDI QUADRO E DEI CONTRATTI ESECUTIVI.**

Gli accordi quadro ed i discendenti contratti sono sottoposti a condizione risolutiva nel caso si renda disponibile una convenzione per i servizi di che trattasi da parte della centrale di committenza CONSIP S.p.A., secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in ogni caso sempre fatta salva la maggior convenienza sempre secondo la vigente normativa. La risoluzione, anche parziale per singoli plessi, decorrerà dal primo giorno del mese successivo al quello di adesione alla convenzione per la specifica esigenza. In tal caso l’impresa non potrà pretendere alcuna somma a qualsiasi titolo tranne il solo pagamento delle prestazioni effettuate fino al momento della risoluzione.

Le prestazioni oggetto dell’accordo quadro e dei discendenti contratti saranno eseguite nell’osservanza delle norme in vigore, nonché in osservanza delle Specifiche tecniche **relative al singolo Lotto affidato, indicate nel rispettivo allegato**, dove sono riportate le caratteristiche e le condizioni dei singoli servizi.

In particolare, **con riferimento al Lotto 2 Servizi di pulizia** sono riportati gli elementi del servizio da gestire (plesso oggetto del servizio, superfici dei locali e aree oggetto del **servizio di pulizia**, tipologia servizi, tipologia locali, numero passaggi mensili, parametro annuale, ecc.), che nei discendenti contratti l’Ateneo si riserva di articolare in base specifiche esigenze.

In generale e per tutti e tre i lotti il prezzo fissato nell’accordo quadro deve intendersi accettato dall’appaltatore a suo rischio ed è invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità o circostanza che l’appaltatore stesso non abbia tenuto presente. L’appaltatore non potrà pretendere alcun compenso per qualsiasi titolo ed errore nell’interpretazione dei patti contrattuali, o nei prezzi e nei calcoli, né per qualsiasi variazione che si verifichi durante l’esecuzione contrattuale nei prezzi commerciali, negli oneri fiscali o per qualsiasi altra eventualità e circostanza.

Resta fermo che l’operatore economico con il quale è stato concluso l’accordo quadro dello specifico lotto non avrà nulla a pretendere qualora alla scadenza dell’accordo quadro il valore complessivo dei singoli appalti basati su di esso non avrà raggiunto il valore massimo dell’accordo quadro.

I soggetti incaricati dalla stazione appaltante a gestire la fase di esecuzione dei contratti derivati provvederanno a curare e seguire l’esecuzione contrattuale e ad effettuare la relativa verifica di conformità delle prestazioni. La stazione appaltante, a tale fine, potrà nominare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto e delle commissioni di verifica di conformità.



In particolare, verrà redatto il “verbale di verifica di conformità” da parte di apposite commissioni che verificheranno la conformità e la regolare esecuzione delle prestazioni eseguite rispetto alle prescrizioni tecniche e alle condizioni contrattuali e, tenuto conto anche delle osservazioni dell'appaltatore, proporranno l'accettazione delle prestazioni sottoposte a verifica di conformità ovvero il loro rifiuto quando queste risultino non rispondenti alle prescrizioni tecniche ed alle condizioni contrattuali. Tutti i quesiti/istanze di natura tecnico/amministrativa sull'esecuzione contrattuale vanno indirizzati per competenza a tali soggetti incaricati della gestione dell'esecuzione del contratto. Le spese di bollo per i verbali di verifica di conformità, ove dovute, sono a carico dell'appaltatore.

Resta fermo il diritto per l'Amministrazione di recedere dall'accordo quadro e dai singoli contratti discendenti, anche parzialmente, in qualunque momento, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di sorta per tale anticipato recesso. L'Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 92, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 159/2011, recederà dall'accordo quadro e dai singoli contratti discendenti nei casi ivi previsti.

Ai sensi degli artt. 34 e 71 del Codice, l'esecuzione dei servizi di cui al Lotto 2 avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al d.m. 24.05.2012, recante “criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene”. La stazione appaltante e gli esecutori procederanno alle verifiche di cui al medesimo decreto all'avvio e durante l'esecuzione del servizio. L'appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e produrre la documentazione ivi richiesta.

Fatturazione e pagamenti: La fatturazione, ai sensi di quanto previsto dal D.M. n. 55 del 03.04.2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dovrà avvenire esclusivamente in formato elettronico, in via posticipata rispetto all'erogazione delle prestazioni e con cadenza bimestrale. Le modalità di pagamento saranno compiutamente disciplinate nei discendenti contratti esecutivi. Il pagamento dei corrispettivi maturati, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura regolarizzata nei modi di legge e dei documenti di pertinenza della stazione appaltante attestanti l'avvenuta favorevole verifica di conformità e accettazione delle prestazioni.

Il pagamento sarà inoltre subordinato al rilascio del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) comprovante il regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, ai sensi del D.L. n. 69/2013.

L'appaltatore assume interamente ed esclusivamente a suo carico qualunque responsabilità e onere derivanti dall'eventuale violazione di diritti di terzi quali uso indebito di proprietà industriali, proprietà intellettuali, brevetti, privativa ecc., relativa ai servizi e/o materiali forniti, e si obbliga a mantenere indenne l'Ateneo da ogni responsabilità e da ogni onere e spesa connessi alla predetta violazione.

L'accordo quadro ed i relativi contratti attuativi, in relazione ai lotti considerati, si intenderanno risolti di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. con semplice comunicazione scritta inviata dalla stazione appaltante al contraente, nel caso di violazione, anche parziale, degli obblighi sopra esposti con particolare riferimento ai contraenti dell'accordo quadro e dei correlati contratti attuativi.

#### **ART. 4 - DURATA CONTRATTUALE, CONTRATTI DERIVATI, PROROGA E RECESSO**

L'Accordo Quadro, stipulato per ciascun Lotto con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, avrà durata pari a quattro anni decorrente dalla data di stipula.

Per durata del Contratto quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante, in adesione al Contratto quadro, potrà emettere contratti attuativi/derivati dello stesso.





Durante tale periodo la Stazione Appaltante potrà stipulare con l'Affidatario contratti attuativi/derivati o atti aggiuntivi, che potranno riguardare un numero qualsiasi di sedi destinatarie, di immobili, di servizi e di orari tra quelli previsti nei lotti oggetto di affidamento; in caso di stipula di contratti derivati non è previsto un alcun ordinativo minimo a favore dell'affidatario.

La stazione appaltante potrà, nell'ambito dell'accordo quadro di che trattasi, dare seguito a Contratti Attuativi personalizzati, selezionando, per ciascuna sede, i singoli servizi richiesti tra quelli descritti nel presente Capitolato, e le modalità di erogazione degli stessi.

Ciascun Contratto Attuativo potrà essere integrato, nel corso della durata dello stesso, mediante l'emissione di Atti Aggiuntivi al Contratto, relativi:

- all'ampliamento o la diminuzione del numero delle sedi destinatarie;
- all'ampliamento delle tipologie o quantità dei Servizi;
- alla specificazione e/o variazione delle caratteristiche tecnico-prestazionali o economiche dei servizi richiesti;
- alla proroga della scadenza del singolo Contratto Attuativo.

La scadenza degli Atti aggiuntivi coinciderà comunque con la scadenza del relativo Contratto Attuativo.

I contratti attuativi/derivati, sottoscritti dalla stazione appaltante e per accettazione dall'affidataria del contratto quadro, recepiscono le prescrizioni e le condizioni fissate nel Contratto Quadro medesimo, impegnando l'affidatario alla prestazione dei servizi nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nella documentazione contrattuale, comprensiva dell'offerta tecnica presentata e delle condizioni economiche fissate dall'affidatario nell'offerta economica.

La Stazione Appaltante potrà sottoscrivere più contratti derivati nella stessa annualità, anche a fronte di nuove esigenze.

I contratti derivati e gli atti aggiuntivi sono sottoscritti digitalmente dalla stazione appaltante e dall'affidataria del servizio.

Non sono previste opzioni di rinnovo dell'Accordo Quadro. Nell'ipotesi in cui alla scadenza del periodo di efficacia dell'Accordo Quadro l'ammontare di corrispettivo massimo previsto non sia esaurito, la Stazione Appaltante potrà disporre la proroga tecnica dello stesso per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni eventualmente affidate mediante i relativi contratti derivati agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni indicate nell'Accordo Quadro. La stazione appaltante esercita l'opzione di proroga tecnica comunicandola al contraente mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata del contratto sia stato esaurito l'importo massimo spendibile, il Contratto verrà considerato concluso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere in tutto o in parte dal contratto quadro o dal singolo contratto derivato mediante comunicazione all'affidatario con preavviso di 30 giorni prima della data di efficacia del recesso.

#### **ART. 5 – CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE: CLAUSOLA SOCIALE – (applicabile ai soli Lotti nn. 1 e 2)**

L'affidatario del contratto, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel



nuovo contratto, è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. A tal fine tutti i dati relativi alle unità di personale impiegato utili per effettuare tutte le relative valutazioni sono stati forniti all'affidatario dalla Stazione Appaltante nella documentazione di gara.

## **ART. 6 - INIZIO SERVIZI E DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO**

Entro il termine di scadenza dell'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante potrà richiedere al Fornitore di concludere uno o più Contratti Attuativi per le sedi individuate, e eventualmente uno o più Atti Aggiuntivi ai medesimi Contratti Attuativi.

Il contratto attuativo o l'eventuale atto aggiuntivo preciserà:

- a) le tipologie di servizi richieste all'Aggiudicatario;
- b) le strutture ed i plessi in favore delle quali dovranno essere erogate le prestazioni, tra quelle ricomprese nel singolo lotto di aggiudicazione, nonché l'esatta ubicazione delle medesime strutture;
- c) i punti/varchi oggetto di Servizio;
- d) la durata delle attività richieste;
- e) il corrispettivo presuntivo globale, computato in base ai prezzi offerti dall'affidatario in sede di gara, e l'esposizione specifica della quota di oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza (DUVRI), stimati in relazione alle caratteristiche ambientali di prestazione dei servizi;
- f) la durata del Contratto Attuativo;
- g) il termine entro il quale il Contratto Attuativo dovrà essere stipulato;
- h) la documentazione richiesta in quanto necessaria alla stipula;
- i) la data di inizio delle prestazioni, le modalità esecutive e le quantità medie dei servizi, in relazione a ciascuno dei servizi da affidarsi;
- j) l'esatta indicazione degli orari di prestazione di ogni singolo Servizio;
- k) il referente di Sede che sarà competente in ordine alla gestione del Contratto Attuativo;
- l) ogni altro elemento necessario o semplicemente opportuno per qualificare il contenuto tecnico o economico del Contratto Attuativo.

Al contratto attuativo sarà allegato il preliminare di DUVRI formato dalla Stazione Appaltante, ai fini della sua eventuale integrazione ad opera del Fornitore.

Il Fornitore, ricevuta la richiesta di stipula del contratto attuativo, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della medesima, dovrà concordare con il Responsabile unico del procedimento la celebrazione di un apposito incontro con eventuale sopralluogo, da tenersi, entrambi, entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta medesima. Dell'incontro verrà redatto apposito verbale.

Entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla celebrazione dell'incontro e/o dell'eventuale sopralluogo se successivo all'incontro, il Fornitore, sulla base di quanto contenuto nella Richiesta di Fornitura ed emerso nel corso dell'incontro, dovrà trasmettere al Responsabile unico del procedimento i seguenti documenti:

- 1) un dettagliato Piano degli Interventi, il quale dovrà enunciare le modalità di prestazione del Servizio descritto nella Richiesta di Fornitura, sulla scorta delle osservazioni e degli elementi emersi nel corso dell'incontro, ed indicare in particolare:
  - l'elenco dei siti presso i quali troverà prestazione il Servizio;
  - gli orari di apertura e chiusura degli uffici;



- il calendario lavorativo;
  - le modalità di gestione di situazioni particolari che potrebbero dare origine a contestazioni, anche con riferimento a quelle individuate dalla Stazione Appaltante nell'ambito della Richiesta di Fornitura;
  - l'elenco delle tipologie di Servizi in ordine alle singole strutture;
  - il valore degli interventi dei Servizi richiesti, calcolato sulla base dei prezzi offerti e distinto per singola Sede destinataria, con espressa specificazione dei costi della sicurezza a carico dell'Appaltatore e dei costi per l'eliminazione dei rischi da interferenza, quali risultanti dal DUVRI definitivo formato dall'Appaltatore;
  - ogni altro elemento necessario o semplicemente opportuno per qualificare il contenuto tecnico o economico del futuro Contratto Attuativo;
- 2) il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), in versione definitiva rispetto al documento preliminare trasmesso dalla Stazione Appaltante, il quale – ad eventuale integrazione del predetto preliminare – dovrà esporre analiticamente i rischi da interferenza che si prevedono nel corso dell'esecuzione del singolo Contratto Attuativo, le misure da adottarsi al fine di prevenirli adeguatamente, e la valorizzazione economica di tali misure.

Fermo restando l'obbligo a contrarre in capo al Fornitore, nell'ambito del procedimento di stipula il medesimo potrà presentare ogni osservazione ritenuta opportuna e promuovere l'aggiornamento tecnico e/o qualitativo delle proprie prestazioni in base a nuovi standard del mercato o a miglioramenti nelle tecniche di prestazione del Servizio.

Una volta ricevuta la documentazione di cui sopra, il Responsabile dell'Attuazione potrà accettarne i contenuti e invitare il Fornitore a data certa per la stipula del Contratto Attuativo o dell'Atto Aggiuntivo, o promuovere modifiche a quanto proposto dal Fornitore nella predetta documentazione. In caso di modifiche, il Fornitore sarà tenuto ad adeguarsi entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla loro comunicazione.

In caso di ingiustificato rifiuto alla stipula di un Contratto Attuativo o di un Atto Aggiuntivo, sarà facoltà della Stazione Appaltante provocare la risoluzione dell'Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., e fatta salva l'applicazione delle penali previste contrattualmente.

L'accordo quadro ed i relativi contratti attuativi, in relazione ai lotti affidati, si intenderanno risolti di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. con semplice comunicazione scritta inviata dalla stazione appaltante al contraente, nel caso di violazione, anche parziale, degli obblighi sopra esposti.

La negoziazione dei contenuti di dettaglio del singolo Contratto Attuativo dovrà attenersi alle specifiche tecniche enunciate nel presente contratto, e non potrà comportare modalità esecutive di prestazione del Servizio che risultino più onerose per il Fornitore, né l'alterazione dei prezzi di cui all'Offerta Economica.

In sede di stipula dei singoli Contratti Attuativi, la Stazione Appaltante, nella persona del Responsabile unico del procedimento, potrà integrare il contenuto negoziale dell'Accordo Quadro introducendo quanto segue:

- modalità e termini di pagamento diversi da quelli fissati nell'Accordo, nel limite comunque del pagamento delle prestazioni entro il termine di 60 (sessanta) giorni di ricezione della fattura del Fornitore;
- ulteriori o diverse modalità di verifica delle prestazioni commesse, rispetto a quelle contemplate nell'Accordo;



- ogni altra modifica nell'esecuzione delle prestazioni, rispetto a quanto previsto nell'Accordo, che si rendesse necessaria o semplicemente opportuna per comune decisione delle Parti, nei limiti dei prezzi di cui all'aggiudicazione e delle condizioni sostanziali di cui all'Accordo Quadro stesso;
- ogni altra previsione che si rendesse necessaria o semplicemente opportuna, su disposizione della Stazione Appaltante, per conformare il contenuto del Contratto Attuativo rispetto a previsioni normative, vigenti o sopravvenute.

I contratti attuativi potranno, se del caso, essere oggetto di appositi Atti Aggiuntivi, volti ad integrarne i contenuti tecnico-prestazionali o quelli di natura economica, nei limiti consentiti dal presente Accordo Quadro.

In caso di richiesta di stipula di un Atto Aggiuntivo, il Fornitore dovrà aggiornare/adeguare e trasmettere alla stazione appaltante il Piano degli Interventi formato in occasione del contratto attuativo di riferimento dell'atto aggiuntivo.

La Stazione Appaltante richiederà la stipula di Contratti Attuativi nel limite massimo dei volumi prestazionali ed economici complessivamente previsti nell'Accordo Quadro.

L'inizio del servizio coinciderà con la formale consegna dei locali da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

L'importo di corrispettivo da corrispondere alla ditta affidataria sarà determinato come segue:

- a) LOTTO 1: (costo orario/uomo offerto in sede di gara + costo orario per oneri sicurezza da interferenze) x ore lavorate nel periodo di riferimento (debitamente rendicontate).
- b) LOTTO 2: (costo orario/uomo offerto in sede di gara + costo orario per oneri sicurezza da interferenze) x ore lavorate nel periodo di riferimento (debitamente rendicontate).
- c) LOTTO 3: (costo orario/uomo offerto in sede di gara + costo orario per oneri sicurezza da interferenze) x ore lavorate nel periodo di riferimento (debitamente rendicontate).

Il corrispettivo si intende fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale, fatta salva la revisione prezzi di cui all'art. 106, comma 1 lett. a), D. Lgs. 50/16. La ditta aggiudicataria ha la facoltà di richiedere, senza effetto retroattivo, un adeguamento dei prezzi. A fine dovrà produrre la documentazione atta ad indicare le motivazioni e i documenti giustificativi che inducono la stessa a richiedere l'aumento dei prezzi. La revisione contrattuale:

- deve essere operata sulla base di una istruttoria condotta dal RUP;
- deve essere basata sui c.d. costi standard.

In assenza di costi standard, si farà riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI). L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del corrispettivo.

La consegna dei locali, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, potrà avvenire anche per singole parti/porzioni di immobile.

Resta fermo che l'operatore economico con il quale è stato concluso l'accordo quadro in relazione ad ogni specifico lotto non avrà nulla a pretendere qualora alla scadenza dell'accordo quadro il valore complessivo dei contratti derivati affidati non avrà raggiunto il valore massimo dell'accordo quadro.



## ART. 7 - VARIAZIONI DI SUPERFICI E DELLE PRESTAZIONI

L'Amministrazione potrà chiedere alle assuntrici affidatarie dei servizi di che trattasi, con effetto vincolante per queste ultime, eventuali variazioni consistenti in riduzioni, sospensioni o estensioni, anche a carattere temporaneo, delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro e mediante i contratti attuativi e gli atti aggiuntivi, alle stesse condizioni di aggiudicazione secondo le seguenti modalità:

### 7.1. Variazioni superfici da pulire (Lotto 2)

L'Amministrazione si riserva la facoltà, nel caso si renda necessario, di estendere o ridurre le superfici da pulire coperte e/o scoperte oggetto dell'appalto, senza che la ditta possa opporre eccezioni di sorta.

All'impresa verrà data comunicazione scritta da effettuarsi, anche a mezzo mail, entro le ore 16.00 del giorno precedente a quello da cui decorre la riduzione, la sospensione o l'estensione. Tali variazioni sono vincolanti per l'impresa.

Nel caso si renda necessario ridurre le superfici affidate in appalto, anche solo temporaneamente, l'Amministrazione opererà le conseguenti riduzioni di superfici.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà, per sopravvenute esigenze, di far eseguire il servizio di pulizia in locali diversi da quelli indicati nelle planimetrie.

~~Il compenso per le eventuali estensioni, o, l'importo da detrarre per le eventuali riduzioni di superfici, si calolerà applicando gli importi al mq indicati in sede di offerta.~~

### 7.2. Variazione del monte ore portierato ed assistenza alle aule (Lotti 1 e 3)

L'Amministrazione potrà chiedere all'impresa eventuali variazioni consistenti in riduzioni, sospensioni o estensioni, anche a carattere temporaneo, della prestazione – alle stesse condizioni di aggiudicazione - previa comunicazione scritta da effettuarsi, anche a mezzo mail, entro le ore 16.00 del giorno precedente a quello da cui decorre la riduzione, la sospensione o l'estensione. Tali variazioni sono vincolanti per l'impresa.

L'ammontare degli importi relativi agli aumenti e/o alle riduzioni del monte ore sarà determinato sulla base del costo orario del servizio risultante dall'offerta prodotta dall'impresa in sede di gara.

Nessun compenso spetta all'impresa per i servizi non erogati a causa della sospensione o della riduzione del servizio.

## ART. 8 - CONTINUITÀ' NEL SERVIZIO

La ditta appaltatrice si obbliga a provvedere al servizio senza interruzione per qualsiasi circostanza.

In nessun caso potrà, quindi, sospendere od interrompere il servizio, che dovrà essere assicurato anche in caso di eventi eccezionali.

In caso di mancata erogazione del servizio dovuta a sciopero del personale addetto non verrà erogato alcun corrispettivo per i servizi non coperti/svolti.

## ART. 9 –ESECUZIONE DEI SERVIZI, FATTURAZIONE ELETTRONICA E PAGAMENTI

Si ricorda e premette che i servizi dedotti con l'accordo quadro di che trattasi e meglio specificati negli allegati riferentisi a ciascun lotto, devono essere svolti secondo le condizioni e le modalità previste dall'Amministrazione appaltante e conseguentemente espresse come dai ricordati atti specifici, tenuto conto anche del disciplinare di gara. In



tali documenti, inoltre, sono stabiliti tutti gli adempimenti di carattere giuridico e amministrativo cui gli aggiudicatari devono ottemperare.

Per ciascuna delle diverse sedi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 111, comma 2 del D. Lgs 50/16, la Stazione appaltante individuerà l'ufficio di direzione dell'esecuzione del contratto per ciò che attiene il servizio nella sua interezza. In particolare seguirà personalmente l'esecuzione del servizio per la sede di Ateneo, mentre per le altre sedi della Università potranno essere individuati dal RUP altri referenti chiamati a vigilare sul regolare andamento delle prestazioni, il cui nominativo verrà comunicato all'aggiudicatario.

Più precisamente il responsabile unico del procedimento designa con Ordine di servizio un incaricato o più incaricati, in possesso della competenza adeguata in relazione ai compiti per cui è nominato, quale "direttore esecutivo dell'esecuzione", e nel caso di necessità anche eventuali direttori operativi, dei singoli contratti attuativi dell'accordo quadro nell'ambito degli edifici presi in considerazione, ed un suo sostituto per i casi di assenza/impedimento.

A lui fanno capo tutte le attività relative allo svolgimento del servizio, ivi compresa l'esclusiva competenza ad intrattenere rapporti formali con il "Referente" dell'Affidatario. Egli è responsabile della vigilanza su tutte le attività connesse con il buon andamento del servizio.

E', inoltre, nominata una Commissione composta da tre componenti incaricati, della quale deve far parte il responsabile unico del procedimento, la quale provvede, al termine di ogni mese, all'accertamento della perfetta ed uniforme osservanza delle condizioni prestazionali dedotte nei documenti allegati e riferibili a ciascun lotto, nonché di ogni altra disposizione contrattuale e legislativa in materia, nonché alla verbalizzazione della propria attività evidenziando eventuali inadempimenti suscettibili di applicazione di penali.

L'affidatario in relazione ad ogni contratto attuativo, per ogni lotto considerato, deve nominare e comunicare al responsabile unico del procedimento ed alla direzione dell'esecuzione, entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del contratto di accordo quadro, il nominativo e i riferimenti di contatto di un proprio responsabile qualificato (referente), per assicurare che il servizio venga svolto regolarmente ed in conformità agli impegni contrattuali assunti.

Tale "Referente", deve essere reperibile in ogni momento dello svolgimento del servizio, in modo che nessuna operazione possa essere ritardata a causa della sua indisponibilità.

L'Appaltatore provvederà anche a nominare contestualmente un sostituto che opererà in caso di assenza del Referente e ne darà comunicazione entro i termini suddetti al responsabile unico del procedimento.

Per quanto già sopra esposto, il **Referente del servizio indicato dall'affidatario del contratto** è un dipendente dell'aggiudicatario e viene individuato da quest'ultimo al fine di fornire l'assistenza gestionale necessaria alla esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.

L'Aggiudicatario si impegna a individuare e a comunicare, entro la data di stipula del contratto, il nominativo del coordinatore in loco per il servizio, e i nominativi dei sostituti cui rivolgersi in caso di ferie, malattie, assenze in genere, con il compito di coordinare gli altri lavoratori presenti, che costituisce il riferimento continuativo, e che deve essere reperibile c/o la sede operativa, per tutte le necessarie comunicazioni relative alla gestione del presente contratto.

In caso di subappalto, la Stazione appaltante deve avere un unico interlocutore per l'esecuzione del contratto, che garantisca il coordinamento fra le ditte impiegate nel servizio. Tutte le contestazioni di inadempienze rivolte al coordinatore/referente, si intenderanno fatte direttamente all'Aggiudicatario.



Il soggetto individuato dall'Aggiudicatario per tale incarico, deve fare parte dell'organico che esegue l'appalto, con qualifica non inferiore a quella prevista per le mansioni di caposquadra del vigente CCNL per i servizi ascritti all'accordo quadro di che trattasi e assume, altresì, le funzioni di "Preposto" ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 per i lavoratori operanti presso le strutture.

La fatturazione dei corrispettivi contrattuali avverrà con cadenza bimestrale posticipata, il cui canone sarà calcolato sulla base del servizio effettivamente svolto.

L'Affidatario dovrà emettere, per ciascun servizio e per ogni struttura, fatture in formato elettronico entro 30 (trenta) giorni dal rilascio della regolare esecuzione.

Per ogni bimestre di servizio prestato, il direttore dell'esecuzione del contratto di ciascuna sede provvede alla certificazione di attestazione di regolare esecuzione, oppure ad una dichiarazione da cui risulti che l'Affidatario è incorso in inadempienze e rilievi, debitamente contestati, per i quali ricorre l'applicazione delle penali contrattuali.

Gli interventi straordinari saranno richiesti con emissione dell'ordine da parte della Stazione Appaltante, verranno fatturati a conclusione della prestazione e pagati a seguito dell'acquisizione della regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante.

Ai fini della predisposizione della fattura elettronica e del tempestivo pagamento, l'affidatario dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- codice IPA: .....
- codice univoco ufficio: .....
- codice Struttura Amministrativa di riferimento: .....
- codice CIG

La/e ditta/e si obbliga/obbligano ad inserire il codice "Struttura Amministrativa di Riferimento" nell'elemento 1.2.6 del tracciato della fattura elettronica denominato "Riferimento Amministrazione"; il fornitore prende atto che in mancanza di tali dati non si potrà procedere al pagamento.

La fattura dovrà riportare la Segue Dicitura: **Università degli Studi di Firenze – Area Servizi Economici Patrimoniali Logistici – P.zza San Marco 4 – 50121, Firenze.**

Il pagamento del corrispettivo, detratte le eventuali penalità in cui la/e ditta/e è/sono incorsa/e, sarà effettuato entro trenta (30) giorni dalla ricezione della relativa fattura, previa acquisizione di un DURC regolare, dopo la sottoscrizione da parte del RUP dell'atto di liquidazione, collegato al protocollo della relativa fattura, a seguito dell'esito positivo della regolare esecuzione del servizio da parte dei Referenti delle strutture.

Il pagamento è in ogni caso subordinato all'assolvimento degli obblighi da parte della/e ditta/e in ordine al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a favore dei propri dipendenti.

L'Affidatario/i esonera l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con le modalità di cui sopra.

La/e ditta/e assume(assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.

A tal fine la/e ditta/e affidataria/e dovrà/dovranno trasmettere nei termini previsti dalla normativa, il conto corrente postale o bancario dedicato su cui effettuare i pagamenti, unitamente ai nominativi ed al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul conto.

In assenza di tale comunicazione non si procederà al pagamento.



Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti che assicurino la tracciabilità dei movimenti finanziari, comporta la risoluzione del contratto.

### **ART. 10 - SICUREZZA**

Nell'esecuzione dei servizi, l'affidatario dovrà adottare di propria iniziativa tutte quelle cautele che valgano a prevenire la possibilità di danni in genere e specialmente di infortuni.

Incombe a carico dell'affidatario qualunque responsabilità per danni provocati dai propri dipendenti nel corso del servizio alle persone, alle apparecchiature, alle opere, alle suppellettili dell'Amministrazione e alle apparecchiature dei laboratori e dei servizi dell'Amministrazione.

La/e ditta/e dovrà/dovranno indicare per iscritto all'Amministrazione, prima dell'inizio dell'appalto, ai sensi del D.lgs. 81/2008:

1. il/i nominativo/i del/dei responsabile/i del servizio di Prevenzione e Protezione;
2. il/i nominativo/i del medico competente;
3. i nominativi dei dipendenti che svolgeranno il ruolo di preposto o di coordinatore delle attività lavorative svolte nei locali oggetto del presente appalto;
4. l'elenco delle attrezzature che verranno utilizzate per l'espletamento dei servizi in argomento con le corrispondenti notizie sulla certificazione CE ovvero di conformità alla normativa italiana e sulle relative potenziali pericolosità residue;
5. l'elenco delle sostanze e composti chimici che verranno adoperati nei locali oggetto del presente appalto corredato dalle copie delle schede di sicurezza rilasciate dai produttori.

Qualora l'Amministrazione dovesse riscontrare che alcune attrezzature o alcuni materiali che non possiedono idonee caratteristiche tecniche la ditta è obbligata a sostituirle.

### **ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA**

La cauzione per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari a €..... è stata prodotta dall'Affidatario (allegata al presente contratto) il quale si impegna a mantenerne l'efficacia per l'intera durata del Contratto Quadro. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto la cauzione definitiva sia parzialmente o totalmente escussa dall'Università, la stessa dovrà essere reintegrata dall'Affidatario entro il termine di quindici giorni dalla richiesta dell'Ateneo. La mancata reintegrazione entro detto termine determinerà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

### **ART. 12 - COPERTURA ASSICURATIVA**

Sono in capo all'affidatario del servizio le responsabilità da cui derivino:

- danni materiali cagionati ai beni dell'Università;
- infortuni del personale addetto al servizio (che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito);
- danni a persone e/o cose cagionati a terzi, all'Università o al personale universitario, dall'affidatario stesso,





in proprio o tramite il proprio personale dipendente o incaricati, nel corso dell'espletamento del servizio.

A tal fine, l'affidatario, con effetti dalla data di decorrenza di avvio del servizio, si obbliga a stipulare (ove non già stipulata) con primario assicuratore, una polizza assicurativa RCT/O rispondente ai seguenti requisiti minimi:

**LOTTO 1:**

Massimale RCT 3.000.000,00 unico per sinistro/anno

Massimale RCO 3.000.000,00 per sinistro/anno con sotto-limite di Euro 2.000.000,00 per persona

**LOTTO 2:**

Massimale RCT 5.000.000,00 unico per sinistro/anno

Massimale RCO 5.000.000,00 per sinistro/anno con sotto-limite di Euro 2.000.000,00 per persona

**LOTTO 3:**

Massimale RCT 3.000.000,00 unico per sinistro/anno

Massimale RCO 3.000.000,00 per sinistro/anno con sotto-limite di Euro 2.000.000,00 per persona

Condizioni – Garanzie minime richieste:

- RC committenza di lavori e/o servizi;
- Danni a cose in consegna e/o custodia;
- Danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'Affidatario, che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo;
- Danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il l'Affidatario - che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- Interruzioni o sospensioni di attività di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- Malattie professionali;
- Danno Biologico;
- Buona fede INAIL.

La copertura assicurativa RCT/O dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata del servizio con obbligo in capo all'affidatario di dimostrare ad ogni scadenza annuale il rinnovo della polizza mediante regolare quietanza firmata o presentazione di nuova polizza con le medesime caratteristiche.

L'Università di Firenze dovrà essere in ogni caso tenuta indenne dall'affidatario per i danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle polizze assicurative stipulate dall'affidatario. L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Università e pertanto, qualora l'Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto, con conseguente escussione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

La polizza deve essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12.04.2004.).

## **ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**



Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, in particolare dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Università potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) manifesta incapacità nell'esecuzione del/i servizio/i, valutabile in relazione alle prestazioni così come tipizzate e formulate negli allegati B, C e D riferibili ai singoli lotti;
- c) in caso di frode, dolo, colpa grave e grave negligenza nell'esecuzione del/i servizio/i;
- d) impiego di personale non regolarmente assunto e per il quale non siano stati versati regolarmente i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- e) sospensione o interruzione del servizio, per più di tre giorni, da parte della/e impresa/e assuntrice/i o dei subappaltatori, senza giustificato motivo e per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- f) nel caso in cui l'Aggiudicatario incorra nell'applicazione delle penali contrattuali per inadempienze, contestate per iscritto, nell'esecuzione dei servizi stabiliti nelle prescrizioni tecniche di gestione del servizio, per più di 3 volte nel corso di un anno contrattuale;
- g) nel caso di danneggiamento volontario di cose appartenenti alla Stazione appaltante;
- h) affidamento di prestazioni dedotte nel contratto in subappalto non autorizzato o, in ogni caso, violazione delle norme in materia di subappalto;
- i) nel caso di divulgazione di notizie delle quali si è venuti a conoscenza in occasione dell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- j) stato di inosservanza della/e impresa/e assuntrice/i riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto;
- k) perdita dei requisiti necessari per contrarre con la pubblica amministrazione
- l) revoca delle autorizzazioni amministrative necessarie per l'espletamento del servizio;
- m) per motivi di pubblico interesse;
- n) mancato ripristino del rispetto degli standard minimi ambientali entro 10 gg dalla notifica della contestazione;
- o) mancato ripristino del rispetto degli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro entro 10 gg dalla notifica della contestazione;
- p) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- q) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate e gravi irregolarità o inadempimenti che vengano contestate dall'Amministrazione, senza che l'affidatario si adegui a quanto richiesto;
- r) mancato rispetto degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- s) mancato reintegro della cauzione definitiva entro il termine di quindici giorni nel caso in cui l'Università provveda all'escussione anche parziale della stessa;



- t) violazione da parte del contraente degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013, nonché le ipotesi di violazione della previsione dell'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001;
- u) cessione totale o parziale del contratto;
- v) determinazione negativa dell'Amministrazione in ordine allo svolgimento del/i servizio/i nel primo semestre di attività;
- w) nel caso di ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 1453 del c.c..

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, trova applicazione l'art. 110 del medesimo decreto.

L'Università comunicherà alla/e impresa/e assuntrice/i, con richiesta formale, l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto.

#### **ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

L'Affidatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto dell'appalto.

È assolutamente vietato, pena l'immediata risoluzione del contratto, il risarcimento di ogni danno e il rimborso delle spese in favore dell'Università, la cessione totale o parziale, sotto qualsiasi forma, del contratto.

Gli affidamenti in subappalto o in cottimo sono disciplinati dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

L'Affidatario è responsabile, nei confronti dell'Università, del rispetto da parte degli eventuali subappaltatori delle norme disciplinanti il presente rapporto contrattuale.

Al fine di non pregiudicare la qualità del servizio offerto e di determinare una diversa percezione dello stesso fra gli utenti, è necessario che la ripartizione del servizio fra appaltatore e Subappaltatore rispetti l'attribuzione delle sedi dei diversi dipartimenti; pertanto, non saranno autorizzati subappalti che prevedono la contemporanea attribuzione di immobili diversi di un medesimo Dipartimento fra appaltatore e Subappaltatore.

I rapporti da parte del RUP saranno tenuti esclusivamente con l'Appaltatore anche per ciò che riguarda le questioni attinenti il Subappaltatore.

Se durante l'esecuzione del servizio, ed in qualsiasi momento, la Stazione appaltante stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il Subappaltatore è incompetente od indesiderabile, l'Aggiudicatario dovrà prendere immediate misure per annullare il relativo Subappalto e per l'allontanamento del Subappaltatore medesimo, al ricevimento della comunicazione scritta.

L'annullamento di tale Subappalto non darà alcun diritto all'Aggiudicatario di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite.

L'Aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al Subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di Subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dalla Stazione Appaltante inadempimenti dell'impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse della Stazione Appaltante; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione Appaltante né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore Subappalto.



In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della Legge n.136/2010 il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità, apposita clausola con la quale ciascuna delle parti del contratto stesso assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 136/2010. L'impresa affidataria è in ogni caso responsabile dei danni che dovessero derivare all'Università per fatti comunque imputabili ai soggetti a cui è stata affidata la suddetta attività.

### **ART. 15 - FORO COMPETENTE**

Le controversie aventi ad oggetto la validità, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto e degli eventuali contratti derivati sono attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.  
È esclusa la devoluzione ad arbitri.

### **ART. 16 - ADEMPIMENTI PER STIPULA CONTRATTO**

La ditta aggiudicataria è obbligata alla stipulazione del contratto, alle condizioni ed entro i termini ivi indicati, ai sensi dell'art.32 del D.lgs. 18 aprile 20016, n.50 e s.m.i.  
Prima della stipula del contratto quadro la ditta è tenuta ad esibire all'Amministrazione gli atti di seguito indicati:

- dichiarazione rilasciata dall'Associazione di categoria o dall'Organizzazione Sindacale attestante che l'azienda applica integralmente il C.C.N.L. in vigore, sia nella parte salariale che in quella normativa;
- dichiarazione attestante la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Responsabile per la sicurezza e, ove occorrente, del medico competente.

Le spese di bollo e registrazione inerenti alla stipula del contratto quadro e dei singoli contratti attuativi sono a carico della ditta appaltatrice.

### **Art. 17 - CONTROLLI E RILIEVI**

Il primario ed inderogabile obiettivo dell'azione di controllo sull'esecuzione contrattuale deve essere quello di pretendere il rigoroso rispetto delle norme e condizioni contrattuali da parte delle Ditte appaltatrici.

Per raggiungere tale risultato è impegno prioritario per i referenti dei plessi beneficiari dei servizi e direttori dell'esecuzione dei contratti, improntare la loro azione in strettissima aderenza a quanto espressamente previsto nel contratto e nelle relative condizioni tecniche e prestazionali, emanando le disposizioni applicative interne ritenute più opportune.

In particolare gli stessi devono:

- a. pretendere dalle ditte la comunicazione dei nominativi del personale che le stesse intendono impiegare nell'espletamento dei servizi dedotti in ciascun lotto, nei termini e con le modalità previste dai contratti, nonché l'autocertificazione che il personale autorizzato è in regola secondo la legislazione sul lavoro e la normativa del C.C.N.L. di riferimento in vigore all'atto dell'espletamento delle prestazioni;



- b. accertare, prima dell'inizio del servizio, che il personale impiegato abbia le qualifiche previste dalla vigente normativa per le mansioni che è chiamato a svolgere e che le stesse coincidano in numero e tipologie con quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali da determinarsi in base agli esiti dell'aggiudicazione;
- c. richiedere alle ditte appaltatrici, anche durante l'esecuzione, la sostituzione del personale che sia ritenuto non idoneo partecipando alla ditta le motivazioni della richiesta;
- d. vigilare sull'azione degli addetti operativi al controllo dell'esecuzione contrattuale, che devono essere a perfetta conoscenza del contenuto dei contratti e delle annesse Condizioni Tecniche nonché della normativa applicabile nello svolgimento dei servizi, al fine di poter svolgere un'incisiva azione di controllo volta a pretendere che le ditte aggiudicatrici diano puntuale ed esatta applicazione alle pattuizioni contrattuali e garantiscano le obbligazioni alle quali si sono impegnate, intervenendo, in caso di inadempienze accertate, con tempestività e senza incertezze;
- e. segnalare, con la massima tempestività al responsabile unico del procedimento le inadempienze riscontrate, al fine di consentire l'applicazione delle penalità indicate in contratto e le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;
- f. porre la massima attenzione nel verificare che le ditte aggiudicatrici ottemperino a tutti gli obblighi di legge e di C.C.N.L. relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela dei lavoratori, con particolare riguardo a quelli riguardanti la Previdenza Sociale, nonché a quegli obblighi che trovano la loro origine nei contratti collettivi di lavoro di riferimento in relazione alle prestazioni dedotte nel contratto, richiedendo le documentazioni previste dai contratti e, in casi particolari, disponendo gli accertamenti ritenuti più opportuni;
- g. rendere disponibile all'appaltatore il DUVRI (Documento unico di valutazione del rischio da interferenze), allo scopo di eliminare o gestire i rischi da interferenza.

E' fatta salva la possibilità di richiedere verifiche agli Ispettorati del Lavoro competenti per territorio, al fine di far accertare che le Ditte appaltatrici dei servizi operino secondo la legislazione vigente a tutela dei lavoratori impiegati.

Il controllo sulla esatta esecuzione dei contratti attuativi e sulla corretta gestione degli stessi sarà esplicato in maniera capillare presso ciascun plesso a mezzo dei direttori dell'esecuzione individuati deputati alla sorveglianza sulla corretta esecuzione delle prestazioni. La sorveglianza é esercitata inoltre anche e di fatto dal referente del plesso che sarà tenuto a segnalare al direttore dell'esecuzione.

Al termine del mese, la Commissione di Controllo sopra ricordata attuerà un procedimento di verifica del servizio prestato dagli assuntori dei servizi in relazione a ciascun lotto, nel corso del mese, nonché di tutte le anomalie contestate secondo la procedura di cui al successivo punto. A detto procedimento parteciperà la Ditta in persona del suo Referente/Rappresentante. L'esito del procedimento in parola sarà riportato in apposito verbale.

Il predetto verbale, recante le determinazioni conclusive sull'esito delle prestazioni rese nel periodo di riferimento (mese precedente), deve essere trasmesso immediatamente al responsabile unico del procedimento e al direttore dell'esecuzione per la liquidazione che provvederà, ove ne sussistano i presupposti, ad applicare le eventuali penalità nei modi di cui alle successive esposizioni. Nel caso in cui il disservizio o l'inadempienza sia compiuto da una ditta facente parte di un RTI/GEIE o Consorzio, l'Amministrazione all'atto della segnalazione ne darà comunicazione alla ditta Capo Gruppo o al Consorzio ai quali sarà, altresì, comunicata l'eventuale applicazione della penalità.



Al responsabile unico del procedimento e al direttore dell'esecuzione contrattuale, devono essere tempestivamente comunicate, anche verbalmente, con successiva formalizzazione scritta, eventuali inadempienze e motivi di lamentela dettagliatamente motivate per la successiva verifica. Al procedimento di verifica, che dovrà essere verbalizzato, potrà partecipare il Referente/Rappresentante dell'Appaltatrice al quale verrà comunicato preventivamente, con mezzi idonei, data e luogo di svolgimento del procedimento la cui validità non sarà inficiata dalla sua eventuale assenza. In caso di negligenze e/o inadempienze accertate e/o convalidate, sarà provveduto immediatamente a notificare alla Ditta appaltatrice diffida a mezzo consegna diretta al Referente/Rappresentante della Ditta. La Ditta appaltatrice può ricorrere, entro otto giorni dalla data di conclusione della procedura di verifica di cui sopra, al responsabile unico del procedimento, il quale, sulla base del verbale e degli accertamenti che riterrà opportuno condurre in prima persona o delegare ad altro incaricato di sua fiducia, deciderà se convalidare la contestazione fatta.

Di seguito, a titolo esemplificativo, sono specificate e suddivise, in base alla loro tipologia, inadempienze nell'esecuzione del servizio di cui si terrà conto per l'applicazione delle penalità:

1. Inadempienze connesse all'erogazione del servizio:

- mancata erogazione del servizio, parziale erogazione dello stesso o erogazione di prestazione non conforme a quanto stabilito dalle clausole contrattuali e delle specifiche prestazionali per ogni lotto dedotto nell'accordo quadro e dunque nei contratti attuativi;
- ritardo nella prestazione del servizio o effettuazione delle pulizie durante gli orari di ufficio fatte salve le deroghe espressamente previste dalle specifiche clausole contrattuali.

2. Inadempienze connesse alla violazione della normativa vigente e/o delle prescrizioni contenute nelle specifiche clausole contrattuali, come sotto riportato in via esemplificativa:

- mancata attuazione delle prestazioni contenute nel piano di controllo qualità;
- mancata applicazione delle norme vigenti per l'uso e la pulizia di macchine e apparecchiature e elettriche;
- mancata applicazione delle norme vigenti relative all'utilizzo di prodotti detergenti, disinfettanti e lucidanti;
- mancata esecuzione di uno degli obblighi espressamente previsti nel contratto.

I controlli sull'operato dell'Appaltatrice, per ogni singolo lotto e con riferimenti ai loro contratti attuativi, riguarderanno ogni singola fase della prestazione e potranno essere effettuati senza preavviso e nei tempi e modalità ritenuti più opportuni, allo scopo di introdurre elementi migliorativi e/o azioni correttive, e saranno effettuati direttamente dall'Ente fruitore del servizio.

Tali controlli saranno anche diretti alla verifica del perdurare del possesso di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio all'Appaltatrice della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2004.

In particolare, gli stessi saranno volti a determinare se le attività svolte per garantire il sistema di qualità ed i risultati ottenuti siano in accordo con quanto pianificato e se quanto predisposto a tale scopo dall'Appaltatrice sia realmente messo in atto e risulti idoneo al conseguimento degli obiettivi.

Tale attività è da considerarsi aggiuntiva e non sostitutiva rispetto alla quotidiana azione di controllo che la direzione dell'esecuzione dei contratti attuativi deve svolgere, la quale ha come scopo precipuo il monitoraggio dei processi operativi in loco, per la conseguente accettazione (o meno) del prodotto finale (certificazione di servizio svolto a perfetta regola d'arte).



L'Università potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio, l'ispezione delle attrezzature, dei locali e dei magazzini, ecc., e di quanto altro fa parte dell'organizzazione del servizio, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato e previste per legge.

La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al personale dell'Università incaricato della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, fornendo tutti i chiarimenti necessari.

### **Art. 18 - PENALI**

L'Università ha il diritto di controllare la perfetta e regolare esecuzione dei servizi affidati, conformemente alle schede prestazionali allegate, ed ogni qualvolta venisse rilevata una inosservanza a quanto disposto dal capitolato e dal progetto di servizio, si procederà ad addebitare alla ditta aggiudicataria una penale giornaliera pari a quanto sotto esposto.

Salvi gli ulteriori effetti previsti dal contratto e dalla legge, in caso di violazione o di mancata, incompleta o ritardata esecuzione di qualsiasi disposizione contrattuale o di compimento, da parte dell'aggiudicatario o dei suoi dipendenti, di atti che compromettano la regolarità dei servizi affidati o che, comunque, rechino nocimento all'Università, il Responsabile del Procedimento dell'Ateneo potrà disporre l'applicazione, per ciascun evento, di una penale giornaliera a carico dell'Affidatario, d'importo variabile da un minimo dello 0,3 (zerovirgolate) per mille ad un massimo dell'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale. La determinazione dell'esatto ammontare della singola penale verrà effettuata dal Responsabile del Procedimento sulla base dell'entità della violazione o dell'inadempimento e in considerazione degli effetti prodotti a detrimento dell'interesse dell'Università. È in ogni caso fatto salvo il diritto dell'Università al risarcimento del danno ulteriore.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta della violazione o inadempienza a mezzo Posta Elettronica Certificata, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Il conseguimento, da parte dell'Ateneo, degli importi a titolo di penale tramite escussione della cauzione definitiva prestata, determinerà l'obbligo dell'Affidatario di reintegrare la cauzione medesima.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione oggetto di inadempimento.

L'importo addebitato in capo all'affidataria a titolo di penale potrà essere compensato dall'Ateneo con i crediti maturati dalla medesima affidataria nei confronti dell'Ateneo a qualsiasi titolo.

Fermo quanto sopra, sono certamente da ritenere violazioni e inadempimenti dai quali far derivare l'applicazione di penale i seguenti:

1. inadempimenti (mancata, parziale o inesatta prestazione) nell'esecuzione del servizio:
  - a) detrazione dell'1 per mille per ogni mancata esecuzione di ognuno dei servizi a carattere giornaliero;



- b) detrazione dell'1 per mille per mancata esecuzione di ognuno dei servizi a carattere settimanale, quindicinale, mensile;
- c) detrazione dell'1 per mille per mancata esecuzione di ognuno dei servizi a carattere bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrali, annuali;
2. per il mancato utilizzo da parte degli addetti al servizio della divisa e del cartellino di riconoscimento: penale dell'1 per mille per ogni contestazione;
3. per ogni violazione delle altre prescrizioni del presente capitolato in materia di impiego del personale (compresa il rispetto delle norme di sicurezza): penale dell'1 per mille per ogni tipologia di infrazione;
4. per ogni violazione delle altre prescrizioni del presente capitolato in materia di attrezzature e prodotti: penale dell'1 per mille per ciascuna infrazione salva la risoluzione del contratto.
5. per mancata raccolta e/o inadeguato trattamento dei rifiuti solidi urbani differenziato: penale dell'1 per mille per ogni giorno di ritardo nell'adempimento;
6. per ciascun inadempimento nelle ipotesi previste nel precedente art. 17: penale dell'1 per mille.

Per le inadempienze nell'esecuzione dei servizi, rimane fermo l'obbligo per l'Aggiudicatario, di eseguire la mancata prestazione non regolarmente eseguita entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della contestazione da parte della Stazione appaltante.

L'Università ha diritto di applicare a carico della ditta aggiudicataria penali per ogni infrazione dei patti contrattuali o per ogni operazione imperfettamente eseguita. Nel caso di ripetuta violazione, inosservanza o incapacità di esecuzione da parte della ditta aggiudicataria, l'Università si riserva il diritto, senza il pregiudizio di eventuali addebiti, dell'immediata risoluzione dal contratto.

L'Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora, dopo l'applicazione di tre penali e successiva diffida ad adempiere per iscritto, anch'essa comportante penali, i servizi non siano eseguiti con la massima cura e puntualità.

Gli eventuali maggiori oneri subiti dall'Università saranno posti a carico della ditta aggiudicataria.

Le penali di cui sopra vengono calcolate anche sulla base delle indicazioni fornite al RUP da parte dei Responsabili del servizio. Anche nei casi di forza maggiore o per cause non imputabili a negligenza della ditta aggiudicataria, qualora il servizio non venisse effettuato, l'Università non erogherà alcun corrispettivo stante il difetto della controprestazione.

#### **ART. 19 - SEDE OPERATIVA**

L'Aggiudicatario si impegna a costituire una propria sede operativa in Firenze o comuni limitrofi, dove reperire anche fisicamente il Referente dell'Affidataria per qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto.

L'accordo quadro ed il relativo contratto attuativo, in relazione ai lotti considerati, si intenderanno risolti di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. con semplice comunicazione scritta inviata dalla stazione appaltante al contraente, nel caso di mancata costituzione della sede operativa.





## **ART 20 - STIPULA CONTRATTO E SPESE**

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica, ed è sottoscritto dalle parti con firma digitale.

Tutte le spese e gli oneri fiscali (es. imposta di bollo ecc.) da sostenersi per la redazione, la stipulazione e l'eventuale registrazione del contratto quadro e degli eventuali contratti esecutivi, e relativi allegati, sono a carico dell'Affidatario.

## **ART 21 - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO**

L'Affidatario si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi contenuti nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nel codice etico e nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Firenze, reperibili sul sito <https://www.unifi.it/vp-9666-atti-general.html>

## **ART. 22 – INFORMATIVA PRIVACY**

L'Affidatario è responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti e trattati ai fini dell'esecuzione del contratto, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196. Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.

Ai sensi della normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 679/2016), si informa che il Titolare del trattamento dei dati dell'Università degli Studi di Firenze, Piazza San Marco n. 4, Firenze. Le informazioni sulla politica dell'Ateneo relativa al trattamento dei dati sono reperibili sul sito <https://www.unifi.it/p11363.html>

ALLEGATI:

1. Allegato A – LOTTO 1 Capitolato Speciale Portierato.
2. Allegato B – LOTTO 2 Capitolato Speciale Pulizia e Igiene Ambientale.
3. Allegato C - LOTTO 3 Capitolato Speciale Portierato e Sorveglianza Biblioteche.
4. Offerta tecnica.
5. Offerta economica.
6. Scheda dati Edifici 1.
7. Scheda dati Edifici 2.
8. Schede Lotto 2 aree-prestazioni-frequenze.
9. Polizza cauzione definitiva.
10. D.U.V.R.I.
11. Copia Polizze R.C.T. e R.C.O.

Firenze,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE - IL DIRIGENTE



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE,  
**AREA SERVIZI ECONOMICI PATRIMONIALI LOGISTICI**  
P. ZZA S.MARCO, 4 - 50121 FIRENZE, P.IVA/COD.FIS. 01279680480,  
Servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it

## OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO - IL LEGALE RAPPRESENTANTE